



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Direzione Generale del Personale
Ufficio Secondo del personale dirigenziale, amministrativo e non di ruolo

Ai Signori Direttori Generali
SEDE

Ai Signori Provveditori Regionali
LORO SEDI

All'Ufficio del Capo del Dipartimento
Ufficio I – Segreteria Generale e del
Coordinamento Interistituzionale
SEDE

All'Ufficio I – Affari Generali
SEDE

All'Ufficio III - Relazioni Sindacali
SEDE

OGGETTO: Trattenimento in servizio ai sensi dell'art. 1, comma 165, della Legge
30 dicembre 2024, n. 207.

Con legge 30 dicembre 2024, n. 207, all'art. 1, comma 165, è stato introdotto
l'istituto del trattenimento in servizio dei dipendenti pubblici.

In merito, il Ministro della Pubblica Amministrazione in data 20 gennaio
2025 e con nota allegata alla presente, ha fornito le indicazioni operative per il
ricorso al trattenimento in servizio del personale, dirigenziale e non dirigenziale,
delle amministrazioni pubbliche *“di cui si renda necessario continuare ad avvalersi
anche per far fronte ad attività di tutoraggio e di affiancamento ai nuovi assunti e per
esigenze funzionali non diversamente assolvibili”*.



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria

Direzione Generale del Personale

Ufficio Secondo del personale dirigenziale, amministrativo e non di ruolo

§ 1. Premessa.

Il trattenimento in servizio è una misura che consente al dipendente di continuare a lavorare oltre il limite ordinario previsto del raggiungimento dell'età o dei requisiti necessari per la pensione e comunque non oltre il settantesimo anno di età.

Tale possibilità potrà essere attuata esclusivamente previa valutazione dell'amministrazione di riferimento, per il personale che non sia già cessato dal servizio e che non abbia compiuto il settantesimo anno di età e nel limite massimo del 10% delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente.

Si evidenzia, in proposito, che la percentuale di cui al punto precedente (10%) è da riferire alle facoltà assunzionali "ordinarie" derivanti dal turn over ovvero da eventuali autorizzazioni ad assumere previste da specifiche misure normative.

§ 2. Ambito di applicazione.

La disposizione risulta di notevole importanza nell'ambito dell'attuale fase di consistente ricambio generazionale, al fine di consentire ai neoassunti l'affiancamento da parte di personale già in possesso di un ampio bagaglio di esperienza, che rischierebbe altrimenti di andare perduto.

La norma in argomento è applicabile ai dirigenti della carriera penitenziaria, ai dirigenti e al personale delle aree del comparto funzioni centrali. Sono esclusi, di conseguenza, per esplicita disposizione normativa, gli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria.



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Direzione Generale del Personale
Ufficio Secondo del personale dirigenziale, amministrativo e non di ruolo

Non è consentita, inoltre, qualsiasi ipotesi di reintegro in servizio per il personale che risulti già cessato alla data del primo gennaio 2025.

§ 3. Criteri di applicazione.

Si tratta di un istituto discrezionale attuabile ad iniziativa d'ufficio che implica la decisione finale in capo all'Amministrazione in relazione ai criteri di merito e di necessità organizzativa e, pertanto, il dipendente non potrà produrre istanza per richiedere il trattenimento in servizio.

Si forniscono in merito le seguenti indicazioni applicative:

- 3.1 Il dipendente non ha alcun diritto al trattenimento in servizio; pertanto non dovrà essere presentata alcuna istanza in tal senso. Le eventuali istanze prodotte dai dipendenti non verranno prese in considerazione.
- 3.2 Il compito di individuare il personale da trattenere in servizio è rimesso quindi esclusivamente alla discrezionalità dell'Amministrazione.
- 3.3 Le esigenze organizzative per cui si potrà valutare il trattenimento in servizio del personale sono:
 - tutoraggio e affiancamento del personale neoassunto;
 - esigenze funzionali non diversamente assolvibili (ossia rimesse al personale individuato in assolvimento della continuità operativa e funzionale dell'Ufficio).
- 3.4 La valutazione del merito (performance) condiziona la possibilità di trattenimento in servizio:



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria

Direzione Generale del Personale

Ufficio Secondo del personale dirigenziale, amministrativo e non di ruolo

- non potranno dunque essere trattenuti i dipendenti che non abbiano conseguito una valutazione della performance pari ad ottimo o eccellente per i dirigenti dell'Area delle funzioni centrali e di adeguato o più che adeguato per il personale del Comparto funzioni centrali. Per il personale della carriera dirigenziale penitenziaria, non essendo ancora validato un sistema di valutazione ufficiale, si prenderanno in considerazione i positivi risultati conseguiti dal dirigente nell'espletamento dell'incarico dirigenziale nell'anno solare precedente la data di presentazione della richiesta.

3.5 Consenso dell'interessato al trattenimento:

- è necessario acquisire il consenso dell'interessato che dovrà accettare formalmente la proposta di permanenza in servizio dell'Amministrazione.

§ 4. Modalità operative finalizzate al trattenimento in servizio.

4.1 Modalità di presentazione della richiesta di trattenimento in servizio.

La competenza per la presentazione delle richieste per il trattenimento in servizio è individuata come di seguito.

4.1.2 Personale dell'area delle funzioni centrali.

Per tale personale sarà il direttore dell'ufficio o istituto in cui il dipendente presta servizio a dover presentare rispettivamente, a seconda della collocazione organizzativa, alla Direzione generale o Provveditorato regionale competente, la richiesta di trattenimento in servizio.



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria

Direzione Generale del Personale

Ufficio Secondo del personale dirigenziale, amministrativo e non di ruolo

4.1.3 Personale dirigenziale della carriera dirigenziale penitenziaria e dirigenti dell'area funzioni centrali.

Per tale personale l'iniziativa è demandata esclusivamente al titolare dell'articolazione di livello generale nell'ambito del distretto o direzione generale di propria competenza.

Le richieste dovranno essere corredate della seguente documentazione:

- a) Relazione dettagliata nella quale dovranno essere indicati i motivi per i quali si renda necessario continuare ad avvalersi del dipendente, nonché la durata del trattenimento, specificando se per far fronte ad attività di tutoraggio e di affiancamento ai nuovi assunti ovvero per esigenze funzionali non diversamente assolvibili.
- b) Valutazione della performance individuale relativa all'anno precedente la richiesta o comunque quella relativa all'ultima annualità disponibile. Tale valutazione dovrà essere almeno di ottimo o eccellente per i dirigenti dell'Area delle funzioni centrali e di adeguato o più che adeguato per il personale del Comparto funzioni centrali. Per il personale della carriera dirigenziale penitenziaria, non essendo validato un sistema di valutazione ufficiale, dovrà essere prodotta, dal titolare dell'articolazione di livello generale competente (Provveditore/Direttore generale), una relazione da cui si evincano i positivi risultati conseguiti dal dirigente nell'espletamento dell'incarico dirigenziale nell'anno solare precedente la data di presentazione della richiesta.



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria

Direzione Generale del Personale

Ufficio Secondo del personale dirigenziale, amministrativo e non di ruolo

c) Consenso formale dell'interessato a permanere in servizio.

Il titolare dell'articolazione di livello generale competente (Provveditore/Direttore generale) dovrà procedere ad una opportuna valutazione delle richieste pervenute e trasmettere, con relativi atti istruttori, quelle che ritiene meritevoli di accoglimento.

Tutte le richieste dovranno essere trasmesse all'Ufficio II di questa Direzione Generale del personale, al fine di consentire al Direttore generale preposto di procedere alla ulteriore valutazione in relazione alla programmazione annuale del Piano dei Fabbisogni del personale.

§ 5 Termini di presentazione della domanda.

Per la presentazione delle richieste sono previsti i termini di seguito indicati, in ragione delle diverse annualità in cui i dipendenti raggiungeranno il nuovo limite ordinamentale (attualmente 67 anni).

5.1 Termine ordinario – Personale che raggiunge il nuovo limite ordinamentale (attualmente 67 anni), negli anni 2027 e seguenti.

Tenuto conto della esigenza di inserire i trattenimenti in servizio nel Piano dei Fabbisogni di personale, nel limite del 10% delle facoltà assunzionali, a regime, le richieste di trattenimento in servizio per il personale che raggiunge il nuovo limite ordinamentale (attualmente 67 anni) nell'anno 2027 (1° gennaio – 31 dicembre) dovranno essere prodotte entro il 30 novembre 2025 e analogamente per le annualità successive (esempio: entro il 30 novembre 2026 presentazione richiesta



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria

Direzione Generale del Personale

Ufficio Secondo del personale dirigenziale, amministrativo e non di ruolo

di trattenimento per il personale che compie 67 anni di età (o diverso e nuovo limite ordinamentale previsto dalla normativa vigente) tra il primo gennaio 2028 e 31 dicembre 2028).

5.2 Termine speciale - Personale che raggiunge il nuovo limite ordinamentale (attualmente 67 anni), nell'anno 2026.

Per coloro che invece cesseranno dal servizio nel corso dell'anno 2026 per il raggiungimento del nuovo limite ordinamentale dei 67 anni, le richieste dovranno essere prodotte entro e non oltre il 30 giugno 2025.

5.3 Termine speciale - Personale che raggiunge il nuovo limite ordinamentale (attualmente 67 anni), nell'anno 2025.

In via del tutto eccezionale, attesa l'urgenza di provvedere, per il personale la cui cessazione dal servizio è prevista nel corso del corrente anno per il raggiungimento del nuovo limite ordinamentale dei 67 anni, le richieste dovranno essere prodotte almeno 60 giorni prima della cessazione dal servizio del dipendente, fermo restando la facoltà dell'amministrazione di rimodulare il Piano dei Fabbisogni di personale già predisposto.

§ 6. Durata del trattenimento in servizio

La durata del trattenimento in servizio, che per ogni dipendente dovrà essere specificamente indicata nella richiesta di trattenimento, sarà commisurata alle esigenze organizzative, con particolare attenzione alla continuità delle attività (tutoraggio, funzioni operative non diversamente assolvibili). Non è prevista una durata minima obbligatoria, che dovrà essere comunque sufficientemente lunga



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria

Direzione Generale del Personale

Ufficio Secondo del personale dirigenziale, amministrativo e non di ruolo

da garantire la realizzazione degli obiettivi di continuità gestionale e quindi di norma non inferiore ad un anno.

Relativamente agli incarichi dirigenziali, sarà possibile conferire o confermare incarichi anche per una durata inferiore a quella minima triennale prevista dalla normativa ordinaria (art. 19, d.lgs. 165/2001 e art. 10, d.lgs. 63/2006), sempre nel rispetto del limite massimo di età di 70 anni.

Nel caso di personale in posizione di comando o distacco presso altra amministrazione, il trattenimento in servizio sarà subordinato anche al nulla osta dell'amministrazione di provenienza, fermo restando il consenso dell'interessato ed i criteri previsti.

L'Ufficio del Capo del Dipartimento, Ufficio I – Segreteria generale e del coordinamento interistituzionale, vorrà cortesemente diramare la presente nota a tutti gli Uffici, Divisioni e dipendenti articolazioni.

Parimenti i Sigg. Provveditori vorranno diffondere la presente a tutti gli Istituti ed Uffici dei distretti di competenza.

Confidando nella massima e consapevole collaborazione, si invitano le SS.LL. a dare puntuale applicazione alla presente nota e completa diffusione tra il personale dipendente.

Il Direttore Generale

Massimo Parisi



Il Ministro per la pubblica amministrazione

Alle amministrazioni di cui all'articolo 1,
comma 2 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165

**Oggetto: Indicazioni applicative del ricorso al trattenimento in servizio di cui all'articolo 1,
comma 165, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.**

L'articolo 1, comma 165, della legge di bilancio per il 2025, ha introdotto la possibilità, per tutte le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di trattenere in servizio, non oltre il compimento del settantesimo anno di età e nel limite massimo del 10 per cento delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, il personale, dirigenziale e non dirigenziale, di cui, ad esclusiva valutazione dell'amministrazione, si renda necessario continuare ad avvalersi anche per far fronte ad attività di tutoraggio e di affiancamento ai nuovi assunti e per esigenze funzionali non diversamente assolvibili.

Ai fini del ricorso all'istituto in oggetto, la base di calcolo da considerare per l'individuazione del limite massimo del 10% è quella relativa alle facoltà assunzionali "ordinarie" derivanti dal turn over e da eventuali autorizzazioni ad assumere previste da specifiche misure normative.

È escluso dall'ambito soggettivo di applicazione della disposizione in oggetto il personale delle magistrature (ordinaria, amministrativa, contabile e tributaria) e quello delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Si tratta di una misura particolarmente importante che nell'ambito dell'attuale fase di consistente ricambio generazionale, tuttora in corso, consente di affiancare ai nuovi assunti al personale che è già in possesso di un adeguato bagaglio esperienziale, che potrebbe andare perduto.

Sebbene il disposto normativo in argomento sia sostanzialmente chiaro e non soggetto a plurime interpretazioni, si ritiene opportuno evidenziare alcuni aspetti della misura che la rendono “nuova” rispetto alle precedenti (e qualcuna ancora vigente) ipotesi di trattenimento in servizio (che restano disciplinate dal rispettivo quadro regolatorio), che non sono da intendersi cumulabili con quella introdotta dalla disposizione in oggetto. A titolo di esempio, il personale trattenuto in servizio ai sensi dell’articolo 11, comma 1, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 137, non può essere destinatario di ulteriore trattenimento in servizio ai sensi della disciplina in commento.

La misura:

- non attribuisce al lavoratore alcun diritto o automatismo al trattenimento in servizio e non ipotizza, in alcun modo, la presentazione, da parte sua, di richieste/istanze in tal senso;
- attribuisce esclusivamente alla parte “datoriale” il potere di individuare il personale di cui ritiene necessario il trattenimento in servizio;
- stabilisce che le esigenze organizzative possono essere quelle di attività di tutoraggio e di affiancamento ai neoassunti e quelle riconducibili ad esigenze funzionali non diversamente assolvibili, da intendersi come espletabili solamente dal personale individuato;
- condiziona la possibilità di trattenimento alla valutazione del merito. Nel senso che non potranno essere trattenuti in servizio dipendenti che non abbiano conseguito una valutazione della performance ottima o eccellente (o giudizio corrispondente secondo il rispettivo ordinamento);
- condiziona il trattenimento al consenso dell’interessato.

Dal quadro sopra sinteticamente profferito, ed allo scopo di evitare rischi di contenziosi, è opportuno precisare che per il ricorso all’istituto del trattenimento in servizio ai sensi della disciplina in oggetto, le amministrazioni non dovranno espletare alcuna procedura di interpello, bensì dovranno valutare, nell’esercizio della propria discrezionalità amministrativa da esplicitarsi preventivamente negli atti di programmazione annuale e pluriennali (PIAO):

- la sussistenza e la “dimensione” delle esigenze funzionali sopra indicate (sempre entro il limite massimo sopra indicato);
- la durata di tale esigenza.

Solo all'esito di tale valutazione l'amministrazione (nella figura del Vertice amministrativo secondo il rispettivo ordinamento) potrà individuare, il personale a cui chiedere la disponibilità per il trattenimento in servizio.

In ordine al profilo della durata, la disposizione in commento non prevede una durata minima, che dovrà quindi essere commisurata, caso per caso, in termini congruenti all'esigenza che si intende affrontare attraverso tale istituto e comunque auspicabilmente in misura adeguata a preservare la continuità gestionale ed evitare frammentazioni (non inferiore, ad esempio, ad un anno).

Con particolare riferimento al personale dirigenziale, è possibile confermare o conferire (nuovi) incarichi anche per una durata inferiore a quella minima triennale prevista dall'articolo 19, del decreto legislativo n. 165 del 2001, mentre per la durata massima del contratto restano salvi i limiti vigenti, ovviamente nel rispetto dell'ulteriore limite riferito al settantesimo anno di età.

A tal proposito si conferma che anche in questo caso (come in tutti quelli che prevedono la possibilità di conferire incarichi al personale in quiescenza o trattenuto in servizio a mente di altre disposizioni normative) non opera il divieto di cui all'articolo 33, comma 3, del decreto-legge n. 223 del 2006, relativo al divieto di conferire incarichi dirigenziali a soggetti che abbiano raggiunto l'età del pensionamento.

In relazione a tale limite, si fa presente che il comma 162 della legge n. 207 del 2024, alla lettera a) ha abrogato l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di collocare a riposo d'ufficio i dipendenti che hanno maturato, a qualsiasi titolo, i requisiti per il diritto alla pensione al raggiungimento del limite ordinamentale e, alla lettera b) ha innalzato il predetto limite ordinamentale, a decorrere dal 1° gennaio 2025, a 67 anni di età.


Ciò posto, ne consegue che restano confermati i provvedimenti di cessazione dal servizio già adottati dalle amministrazioni per i dipendenti che hanno maturato il diritto alla pensione alla data del 31 dicembre 2024, cioè in presenza del previgente limite ordinamentale di 65 anni di età.

È inoltre possibile che il personale individuato per il trattenimento in servizio possa essere adibito ad un incarico diverso da quello svolto fino alla data prevista per la cessazione dal servizio, purché riconducibile alle ipotesi previste dal citato comma 165.

Si evidenzia che il trattenimento opera senza soluzione di continuità tra l'ultimo giorno di servizio del dipendente disponibile e la sua prosecuzione dell'attività lavorativa; quindi, è esclusa qualsiasi ipotesi di richiamo in servizio per il personale che comunque abbia cessato il servizio.

Infine, con riguardo alle eventuali ipotesi di trattenimento in servizio che dovessero riguardare personale in comando o distacco, quindi in servizio presso una amministrazione diversa da quella di appartenenza, il preventivo nulla osta dell'amministrazione di provenienza (oltre, ovviamente, il consenso dell'interessato) è un elemento imprescindibile.

Sen. Paolo Zangrillo



Firmato digitalmente da
ZANGRILLO PAOLO
C = IT
O = PRESIDENZA CONSIGLIO DEI
MINISTRI